

Cass. 12 novembre 2010, n. 23032

Svolgimento del processo

La sentenza di cui si domanda la cassazione giudica infondato l'appello di M.E.A. e conferma la decisione del Pretore di Trani in data 12.10.1999, recante il rigetto della domanda proposta contro l'Istituto "A. Quarto di Palo" - Casa dei piccoli - per il pagamento della retribuzione derivante dal rapporto di lavoro, che asseriva di natura subordinata, intercorso con l'Istituto dal 1983 al 1990 ed avente ad oggetto l'attività di psicologa.

Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice di appello, accerta che, nell'ambito dell'attività formativa svolta dall'Istituto sulla base di convenzione con la regione, la M., inserita nella équipe "socio medica psicopedagogica", aveva stipulato un contratto di lavoro autonomo e che le prove raccolte nel giudizio non dimostravano che la qualificazione fosse stata contraddetta nell'esecuzione dell'attività.

Il ricorso di M.E.A. si articola in unico motivo ed ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 379 c.p.c.; resiste con controricorso l'Istituto "A. Quarto di Palo" - Casa dei piccoli.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., e vizio della motivazione, si censura la sentenza in ordine ai seguenti punti: a) omessa considerazione delle note, a firma del rettore dell'Istituto, 16.6.1986, che comunicava al direttore didattico il carattere continuativo, secondo una precisa programmazione, che avrebbe avuto l'attività svolta dall'équipe con la presenza della psicologa, 27.5.1986, che precisava in dettaglio l'impegno anche con specificazione degli orari, e 7.6.1990 che si riferiva alla disponibilità per i mesi giugno e luglio dalle 8 alle 13; b) mancata valutazione delle deposizioni testimoniali relative al fatto che gli orari di lavoro predisposti dall'Istituto, che la M. li osservava e firmava un registro di presenza, che l'orario era stato modificato a seguito di proteste dei componenti dell'équipe; c) ritenuta irrilevanza delle riunioni settimanali dell'équipe della durata di due ore; d) ritenuta irrilevanza del fatto, riferito dalla teste V., che nessuna modificazione delle modalità della prestazione si era verificata con la trasformazione del rapporto di lavoro qualificato autonomo in quello di lavoro subordinato.

La Corte giudica il ricorso non fondato.

Si premette in diritto che, con riguardo a prestazioni di lavoro intellettuale, la giurisprudenza della Corte si è espressa nel senso che, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato ovvero autonomo, non costituiscono, di per sè, elementi idonei a dimostrare il carattere subordinato del rapporto la continuità del medesimo, l'obbligo di attenersi a programmi stabiliti dall'organizzazione che conferisce l'incarico, l'esistenza di un orario contrattualmente predeterminato, la commisurazione della retribuzione alle ore di lavoro.

Peraltro, la caratterizzazione del rapporto come subordinato può derivare, oltre che da un puntuale esercizio da parte del datore di lavoro di poteri direttivi, anche con riferimento ai soli aspetti estrinseci della collaborazione (modifica unilaterale delle modalità della prestazione, imposizione di turni di disponibilità per sostituzioni, ecc.), o di poteri disciplinari, dall'esistenza di forme di articolato inserimento del lavoratore in un quadro organizzativo complessivo, sotto il profilo degli obblighi che proprio il quadro organizzativo di volta in volta rende concreti ed ai quali il lavoratore deve ottemperare. Quest'ultimo ordine di precisazioni è stato reso necessario proprio dalla considerazione che l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile nel caso di mansioni peculiari, con riferimento, in particolare, a quelle di natura intellettuale, cosicchè si rende necessaria la valutazione di criteri complementari e sussidiari, idonei a dimostrare il completo inserimento del lavoratore nell'organizzazione, con la conseguente obbligatoria disponibilità a tenere i comportamenti di volta in volta

richiesti dalle esigenze funzionali di essa (vedi, con riguardo al lavoro dei docenti di istituti scolastici, Cass. 8 agosto 2005, n. 16661; 11 febbraio 2005, n. 2767; 21 maggio 2003 n. 8028). In ogni caso, nel rispetto degli enunciati criteri, l'apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni all'uno o all'altro tipo di rapporto costituisce accertamento di merito devoluto al giudice del merito, come tale incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato (Cass. 18 marzo 2004, n. 5508).

Orbene la sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate dalla ricorrente perchè, nel rispetto degli enunciati principi, ha motivato in modo sufficiente e logico in ordine alla mancanza di prova degli indici rilevatori del rapporto di lavoro subordinato. Ha esaminato le deposizioni dei due testimoni V. e P. e ritenuto in sostanza che le modalità di esecuzione della prestazione (predisposizione dell'orario da parte dell'Istituto e verifica del suo rispetto mediante un registro di presenza, partecipazione a riunioni settimanali, rispetto del programma di formazione) fossero rispondenti al contratto di lavoro autonomo stipulato e non sufficienti a contraddire la qualificazione adottata dalle parti perchè compatibili con l'autonomia del prestatore di lavoro. In particolare, ha rilevato l'assenza di ordini di servizio e disposizioni dirette a variare le modalità di prestazioni stabilite dal contratto.

Le censure della ricorrente, per una parte, tendono inammissibilmente ad ottenere in sede di legittimità una diversa valutazione dei fatti; per altra parte, denunciano vizi di motivazione in ordine a circostanze non decisive (l'esistenza di un'offerta del servizio secondo modalità ben precisate e programmate; la partecipazione a riunione a cadenza fissa), prive di rilievo ai fini della qualificazione del rapporto con un collaboratore chiamato a rendere le sue prestazioni secondo le modalità stabilite dal contratto e non assoggettato alle variabili connesse alla funzionalità dell'organizzazione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente alle spese e agli onorari del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente le prime in Euro 27,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A., e i secondi in Euro 3000,00 (tremila/00).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 13 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2010